



LIS Istituto di Pagamento S.p.A.

Sede legale: via Staro, 4 - 20134 Milano

T 02 210451 F 02 21045310/25

Spettabile

Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi
Via Zanardelli 20
00186 Roma

Ns Prot. 28/01022012/AG/mo

Milano, 01/02/2013


Inviato via mail: consultazione.pubblica@organismo-am.it

Oggetto: Osservazioni al documento per la consultazione – Circolare contenente disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento

Nell'ambito dell'offerta di servizi al cittadino, Lis Istituto di Pagamento S.p.A. (già LIS Finanziaria S.p.A.), è iscritto nell'albo degli Istituti di Pagamento, al numero 32698.3, autorizzato dalla Banca d'Italia in data 7 luglio 2011 a prestare servizi di pagamento ai sensi dell'art 1, comma 1, lett. b), punti 3) e 6) del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.11, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incasso bollette e bollettini emessi da società di utilities, incasso tributi per conto di società incaricate della riscossione, incasso sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della strada per conto dei Comuni, incasso controvalore per vendita di titoli di viaggio, rimesse di denaro.

Sulla base dell'esperienza maturata sino ad oggi, lo Scrivente istituto intende sottoporre, a codesta amministrazione, le proprie osservazioni riguardo il documento di consultazione in oggetto.

Le osservazioni che seguono saranno riportate facendole precedere dall'articolo relativo del documento di consultazione.



LIS Istituto di Pagamento S.p.A.

Sede legale: via Staro, 4 - 20134 Milano
T 02 210451 F 02 21045310/25

Articolo 2, comma 5

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto *“Condizioni e requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento”*, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede che la formazione riguardi esclusivamente i servizi di pagamento prestati, con particolare riguardo ai presidi di tutela della clientela e in materia di antiriciclaggio e che all'Organismo spetti la definizione degli standard qualitativi e non che individui anche le materie oggetto di formazione, perché già definite dallo stesso.

Pertanto, le materie relative ai principi generali in tema di intermediazione finanziaria, nonché all'anagrafe dei rapporti e delle indagini finanziarie non devono costituire oggetto della formazione che, al contrario, secondo quanto definito dal Decreto, deve riferirsi esclusivamente ai servizi di pagamento prestati per conto dell'Istituto di Pagamento mandante. Ferma restando la formazione sui presidi della clientela e in materia antiriciclaggio si chiede, pertanto, che vengano correttamente e coerentemente ridefinite le relative percentuali delle Tabelle A e B.

Articolo 2 – comma 2 e Articolo 4 – comma 2

Con specifico riguardo alla durata del corso di formazione, lo Scrivente Istituto ritiene che non debbano essere stabiliti dei limiti minimi temporali per l'erogazione e la fruizione dei corsi di formazione medesimi. Purché il corso formativo soddisfi gli standard qualitativi, lo stesso potrebbe essere esaustivo nei contenuti, sebbene abbia una durata inferiore alle 8 ore di formazione (e alle 4 ore, con riguardo ai corsi di aggiornamento) previste dalla circolare.

Si richiede, quindi, di eliminare il riferimento ai limiti temporali previsti per l'erogazione e la fruizione dei corsi di formazione e di aggiornamento.



LIS Istituto di Pagamento S.p.A.

Sede legale: via Staro, 4 - 20134 Milano
T 02 210451 F 02 21045310/25

Articolo 3 – Comma 3

Il comma in esame recita *“Per lo svolgimento del test non è ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, né l'utilizzo di telefoni cellulari e di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni comporta l'immediata esclusione dal test di verifica”*.

Ad avviso dello Scrivente Istituto, tale precisazione andrebbe eliminata o quanto meno circoscritta ai soli test svolti in aula e non in modalità e-learning. Per questa ultima tipologia di corsi, espressamente e correttamente ammessa, potrebbe essere tutt'al più previsto un tempo minimo e massimo di durata del test, al di sotto o al di sopra del quale il corso va nuovamente fruito ed il test ripetuto.

Da ultimo, si richiede che venga confermata la corretta interpretazione che l'obbligo di formazione professionale (e di aggiornamento per gli anni successivi al primo) sia sempre in capo all'intermediario mandante, in quanto la formazione è relativa ai servizi di pagamento erogati dall'intermediario medesimo.

Ragion per cui, qualora un Agente, nel corso della sua attività professionale, decida di prestare servizi di pagamento per conto di un intermediario differente da quello che gli ha fornito in precedenza l'erogazione del corso di formazione professionale o di aggiornamento, il nuovo intermediario per il quale l'Agente presta la propria attività sarà comunque tenuto ad erogargli il corso di formazione professionale.

LIS Istituto di Pagamento S.p.A.
Via Staro, 4 - 20134 Milano MI
Cod. fisc. e P.IVA 03306740965